

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni  
Avvocato **Stefano** Legnani  
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan  
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso  
Avvocato **Carlo** Testoni  
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16  
22100 **Como**  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

**16.2021**

Dicembre

# Soppressione dell'Esterometro dal 1° gennaio 2022 Nuove regole per l'invio dei dati

## Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. REGOLE TECNICHE PER L'INVIO DEI DATI DELLE FATTURE ESTERE DAL 01.01.2022 .....</b>	<b>2</b>
<b>3. ALTRI CASI .....</b>	<b>4</b>

## 1. PREMESSA

Con l'introduzione della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) l'art. 1, comma 1103, stabilisce che per le operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2022 **vi sarà la soppressione dell'Esterometro**.

Per le operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia vi sarà l'obbligo, a partire dal 1 gennaio 2022, di trasmettere telematicamente detti dati relativi alle operazioni estere tramite Sistema di Interscambio (Sdl) utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche. Il Provvedimento n. 293384/2021 emanato in data 28 ottobre 2021 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e dettato le linee guida che qui presentiamo.

## 2. REGOLE TECNICHE PER L'INVIO DEI DATI DELLE FATTURE ESTERE DAL 01.01.2022

### Il Provvedimento

Il Provvedimento n. 293384/2021 dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 disponendo le regole tecniche per l'invio dei dati delle fatture oggetto in precedenza di esterometro: **mediante la trasmissione telematica tramite Sistema di Interscambio (Sdl) e utilizzando il formato XML**.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che:

- In merito alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1 gennaio 2022 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per le fatture elettroniche e inviando i file al Sistema di Interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni;
- La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire nei termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o secondo diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni come, ad esempio, nel caso delle fatture differite;
- La trasmissione delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa;
- Quanto descritto nei due punti precedenti resta facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

### Fatture emesse nei confronti di committenti o cessionari UE o extra-UE

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri sia soggetti passivi IVA sia consumatori finali (**obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2022**) il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

- Nel campo "codice destinatario" i 7 caratteri "XXXXXXX";
- Nella sezione "IdFiscaleIVA" del blocco "Cessionario/Committente" rispettivamente:
  - Nel campo "**IdPaese**" il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);

**La gestione elettronica delle fatture passive soggette a reverse charge o autofattura**

- Nel campo “**IdCodice**” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il Sdl non effettua controlli di validità);
- Nel caso in cui il cliente sia un soggetto consumatore finale estero sarà necessario compilare solamente il campo “**IdCodice**” lasciando vuoto il campo “**CodiceFiscale**”.

Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato solo con il valore generico “00000”. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

Con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico, con effetto dal 1 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate è più volte intervenuta fornendo diversi chiarimenti in merito alla gestione del **reverse charge** e dell’**autofattura**.

- Per quanto riguarda il **reverse charge interno** la Circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’operazione può essere effettuata, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura soggetta a reverse charge, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Sempre con riferimento alla circolare di Agenzia delle Entrate di cui sopra, Assosoftware, con risposta del 28 giugno 2019, ha chiarito che gli obblighi di legge si intendono adempiuti:
  - Annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti sia nel registro vendite;
  - Integrando la fattura di acquisto con i dati necessari con la materializzazione della fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari per l’integrazione o, in alternativa, producendo un documento contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della fattura stessa.

Secondo il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293384/2021 **il contribuente per effettuare il reverse charge interno potrà stampare la fattura elettronica ricevuta e procedere con l’integrazione sul cartaceo, ferma restando la doppia annotazione sul registro IVA vendite e acquisti.**

In caso di emissione di **autofattura** per integrazione della fattura elettronica ricevuta in reverse charge interno (di cui all’art. 17, D.P.R. n. 633/1972) i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”;

Per quanto riguarda il **reverse charge esterno**, secondo quanto disposto dal Provvedimento n. 293384/2021 dell’Agenzia delle Entrate, vi è l’introduzione dell’obbligo, per le fatture emesse da cedenti/prestatori esteri nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi IVA in Italia, di comunicazione delle stesse in formato elettronico (tramite Sdl) dal 1° gennaio 2022, quindi, senza più possibilità di utilizzo della forma analogica con presentazione, poi, dell’esterometro, che dal 2022 sarà soppresso.

### **3. ALTRI CASI**

Il documento di Domande e Risposte dell’Agenzia delle Entrate del 19.07.2019 aiuta a chiarire che:

- Nel caso di **autofattura per omaggi**, ovvero per autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente” (ricordando che in tali casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite);
- Nel caso di **autofatture per omaggi** l’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 89757/2019) ha definito che dette fatture devono essere emesse elettronicamente e trasmesse al Sistema di Interscambio;
- Nel caso di emissione di **autofattura per estrazione di beni da un deposito IVA** i dati del cessionario/committente vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

